

# Accordo di Programma

## *Iniziativa Car Sharing*

fra

**il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio** (di seguito Ministero),

e

**la Convenzione dei Comuni denominata “Iniziativa dei Comuni per il Car Sharing”** (di seguito ICS),

PREMESSO CHE

è compito dello Stato promuovere politiche di sviluppo sostenibile che garantiscano la salvaguardia dell'ambiente in cui vive e opera l'uomo, a beneficio delle generazioni presenti e future;

l'esperienza e il dibattito di questi anni a livello europeo mostrano come le politiche di sviluppo sostenibile debbano attuarsi mediante un insieme articolato e coerente di misure economiche, ambientali, sociali, legislative, fiscali, formative e informative, nonché attraverso la realizzazione di programmi e progetti nazionali guidati da un'appropriata azione amministrativa;

fra gli obiettivi di un'efficace politica di sviluppo sostenibile rientra la salvaguardia e la protezione dell'ambiente dai fenomeni dell'inquinamento ed, in particolare, dell'inquinamento atmosferico;

secondo i dati dell'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici (di seguito APAT), contenuti nell'Inventario Nazionale delle Emissioni in Atmosfera, riferiti al periodo 1990-2002 ed aggiornati a tutto il 2004, in Italia la circolazione di autovetture incide sensibilmente sull'inquinamento atmosferico, contribuendo per più del 46 per cento alle emissioni di monossido di carbonio, per il 22 per cento a quelle di ossidi di azoto e per il 10 per cento alla formazione di PM10;

per garantire un adeguato livello di tutela dell'ambiente nei centri urbani, le politiche europee richiedono agli Stati membri di porre in essere un insieme coerente di interventi di lotta all'inquinamento, che da un lato rispondano alla logica *command and control*, ma dall'altro spingano verso la stipulazione di accordi volontari con categorie di imprese ed organizzazioni socio-economiche;

col decreto 2 aprile 2002 n. 60 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di recepimento delle direttive 1999/30/CE del 22 aprile 1999 e 2000/69/CE del 16 novembre 2000, sono stati fissati i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle, il piombo, il monossido di carbonio ed il benzene;

tra gli inquinanti sopraindicati, il benzene comporta elevati rischi per la salute umana e, malgrado si riscontri nell'aria ambiente dei maggiori centri urbani, grazie ai provvedimenti finora adottati, una progressiva riduzione delle concentrazioni di questo inquinante, sono

necessarie ulteriori azioni per raggiungere entro il 1 gennaio 2010 il valore limite di 5 microgrammi/m<sup>3</sup>;

la riduzione delle emissioni inquinanti nell'aria dei centri urbani concorre a rispondere altresì alle finalità perseguite con l'impegno assunto dall'Italia, con la ratifica del protocollo di Kyoto, di abbattere entro il 2012 le emissioni di gas serra del 6,5% rispetto ai livelli del 1990;

per favorire il miglioramento delle condizioni dell'aria ambiente nei centri urbani mediante la riduzione dei veicoli circolanti, occorre incentivare azioni dirette a predisporre ed organizzare servizi di trasporto pubblico di uso collettivo, quali il car sharing;

con il programma stralcio di tutela ambientale previsto dall'articolo 2 comma 106 Legge 23.12.1996 n. 662 è stato finanziato il Programma Nazionale per il Car Sharing;

il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 27 marzo 1998 relativo alla mobilità sostenibile nelle aree urbane ha attribuito, ai Comuni compresi nelle zone a rischio di inquinamento atmosferico, il compito di incentivare servizi di uso collettivo ottimale delle autovetture destinate ad essere utilizzate da più persone dietro pagamento di una quota proporzionale al tempo d'uso ed ai chilometri percorsi, destinando, in particolare, risorse pari a 4,389 milioni di Euro per l'attivazione di servizi di car sharing;

con il Protocollo d'intesa del 26 gennaio 2000 stipulato tra il Ministero ed i Comuni di Modena, Genova, Torino, Milano, Bologna, Roma, Palermo, Venezia, Firenze, Bari, Catania e Perugia, rappresentati dal Comune di Modena, sono state concordate le linee organizzative e gestionali per l'attivazione del Programma Nazionale per il Car Sharing, prevedendosi la costituzione di un apposito organismo di coordinamento, denominato ICS – Iniziativa dei Comuni per il Car Sharing, nonché di un organo di rappresentanza dei rispettivi Comuni, denominato Conferenza degli Assessori alla mobilità;

in data 23 maggio 2000 i Comuni di Modena, Bologna, Firenze, Genova, Torino e Brescia, hanno costituito ICS nella forma giuridica della Convenzione, individuando come capofila il Comune di Modena;

in data 9 luglio 2003 è stato siglato un accordo di programma tra il Ministero e ICS diretto a sviluppare una serie di attività aventi la finalità di incentivare e diffondere l'uso del car sharing nelle città aderenti all'iniziativa, e col quale è stato altresì istituito il Comitato dei Gestori composto dai rappresentanti dei soggetti che effettuano la gestione del servizio di car sharing;

in data 16 dicembre 2004 il Ministero e ICS hanno sottoscritto un atto integrativo del predetto accordo di programma per la determinazione dei tempi, delle modalità di finanziamento e degli adempimenti necessari per l'utilizzazione del Programma Nazionale per il car sharing;

#### PRESO ATTO CHE

l'attuazione dell'accordo di programma ha prodotto risultati significativi e positive ricadute ambientali legate all'esercizio su larga scala dei servizi di car sharing quale servizio complementare al trasporto pubblico locale;

come emerge dai risultati di uno studio condotto dall'ENEA nell'ambito dell'accordo di programma stipulato con il Ministero in data 28 novembre 1998 e da significativi studi effettuati in ambito europeo, i sistemi locali di car sharing devono essere coordinati da un

unico soggetto che assicuri l'omogeneità e l'elevata qualità degli standard di esercizio compresi quelli ecologici e che tale soggetto è stato identificato in ICS;

il Ministero e ICS convengono sull'utilità ed opportunità di perseguire gli obiettivi indicati nel citato accordo di programma;

#### RITENUTO CHE

la Convenzione ICS, costituita in data 23.5.2000, ha una validità temporale di dieci anni;

i firmatari del presente accordo intendono confermare ICS quale soggetto unico referente che coordini, in ambito nazionale, le attività degli Enti locali relative all'effettuazione dei servizi di car sharing;

ICS intende confermare il Comune di Modena quale Comune capofila, incaricato della gestione delle attività relative all'esecuzione degli impegni sottoscritti con il presente accordo di programma;

#### VISTO

la legge 4.11.1997 n. 413 contenente misure urgenti per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico da benzene;

il decreto del Ministero 21 aprile 1999, n. 163, "Regolamento recante norme per l'individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione";

il decreto legislativo 4 agosto 1999 n. 351 di attuazione della direttiva 96/62/CE del 27 settembre 1996 in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente;

il decreto direttoriale n. 764/2000/SIAR del 19/7/2000 che ha trasferito la somma di 8 miliardi di lire in favore del Comune di Modena, quale soggetto responsabile della realizzazione del "Programma Nazionale di Car Sharing";

il decreto del Ministero n. 60/2002 che ha recepito la direttiva 1999/30/CE del 22 aprile 1999, concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, per il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e la direttiva 2000/69/CE del 16 novembre 2000, relativa ai valori limite di qualità dell'aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio;

il decreto legislativo 21 maggio 2004 n. 183 di attuazione della direttiva 2002/3/CE del 12 febbraio 2002, relativa all'ozono nell'aria;

l'art. 1 comma 45 della legge 15 dicembre 2004 n. 308 contenente "delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione", che autorizza la spesa di 50 milioni di Euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005 al fine di consentire la prosecuzione degli accordi di programma e dei programmi di finanziamento in materia di sviluppo sostenibile e di miglioramento della qualità dell'aria;

il decreto dell'Ispettorato Generale per le politiche di bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze n. 150916 con il quale è stata disposta l'istituzione di un nuovo capitolo U.P.B.

5.2.3.2 “Piani di disinquinamento”, cap. n. 8412 “Spese per gli accordi di programma in materia di miglioramento della qualità dell’aria anche attraverso l’utilizzo e l’incentivazione di veicoli a minimo impatto ambientale”, dotato della sola competenza 2004 pari ad € 50.000.000,00 ( cinquantamiloni/00);

il decreto del Ministero GAB/DEC/057/2005 del 23 marzo 2005 recante la direttiva generale sull’amministrazione e sulla gestione per l’anno 2005 e, in particolare, l’obiettivo strategico c) avente carattere pluriennale ed assegnato alla Direzione Generale per la salvaguardia ambientale: “*garantire .. l’attuazione degli accordi di programma e delle disposizioni in materia di mobilità sostenibile con la finalità di favorire la riduzione delle emissioni in ambiente urbano curando l’ottimizzazione dell’uso delle risorse disponibili in modo tale che la promozione di modelli sostenibili di mobilità si inserisca in maniera costruttiva anche ne tessuto imprenditoriale del paese, e sia accompagnata da iniziative volte a coinvolgere il modo imprenditoriale*”;

il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della ragioneria generale dello Stato n. 50422, con il quale, nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, per l’anno finanziario 2005 sono stati stanziati, nel capitolo di spesa n. 8412, € 25.000.000,00 (euro venticinquemiloni/00) per il rifinanziamento degli accordi di programma in materia di sviluppo sostenibile e di miglioramento della qualità dell’aria;

la nota GAB/2005/5510/A06 del 17 giugno 2005 del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, con la quale, a seguito della ripartizione per capitoli e piani gestionali delle disponibilità dell’anno 2005 di competenza e cassa del capitolo 7090 dello stato di previsione di spesa del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, si è proceduto alla specifica delle riallocazioni delle risorse e dei relativi piani gestionali , prevedendo che le somme assegnate sul capitolo 7955 siano finalizzate per il loro intero ammontare (pari a € 25 milioni) alla copertura degli oneri derivanti dall’attuazione dell’Accordo di Programma denominato “*Progetto metano*”, e di quota parte dell’Accordo di programma tra Ministero dell’Ambiente ed ICS “*Iniziativa car sharing*”.

*Oggi a Roma presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio*

fra

**il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio**, in persona del Direttore Generale della Direzione Salvaguardia Ambientale

e

**l’Iniziativa dei Comuni per il Car Sharing**, in persona del Presidente pro-tempore

di seguito collettivamente indicati come *le Parti*

Si conviene quanto segue

## **ART. 1**

1. La premessa e gli allegati fanno parte integrante del presente accordo di programma.

## **ART. 2 – Finalità**

1. Col presente atto le Parti, intendono continuare a perseguire l'obiettivo di diffondere ed incentivare l'uso del car sharing, secondo le linee di indirizzo già individuate nell'accordo di programma sottoscritto il 9 luglio 2003 e nel successivo atto integrativo del 16 dicembre 2004.
2. Le Parti intendono incentivare l'uso del mezzo collettivo in Italia, favorendo lo sviluppo di un mercato dei servizi di car sharing, quale servizio complementare al trasporto pubblico locale.
3. E' obiettivo delle Parti altresì promuovere la diffusione di una differente cultura della mobilità che privilegi l'uso del trasporto pubblico e la razionalità delle scelte modali.

## **ART. 3 - Impegni del Ministero**

1. Il Ministero provvede al finanziamento del presente accordo di programma, destinando ad esso la somma di euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00).
2. Il Ministero s'impegna, secondo le modalità di cui all'art. 9, a trasferire le somme di cui al precedente comma al Comune capofila di ICS che provvede a trasferirle a sua volta agli Enti locali aderenti ad ICS. Le stesse somme saranno successivamente trasferite, secondo le modalità indicate negli allegati al presente accordo, ai soggetti gestori del car sharing.
3. Il Ministero si impegna, secondo i propri fini istituzionali, a porre in essere ulteriori azioni dirette alla diffusione del car sharing e di sensibilizzazione dei cittadini verso altre forme di utilizzo collettivo dei veicoli. Si impegna altresì a contribuire nelle sedi più idonee alla definizione di una normativa che riconosca la fattispecie giuridica del car sharing e la sua connotazione quale servizio complementare di trasporto pubblico.

## **ART. 4 – Impegni di ICS**

1. Nel corso della durata del presente Accordo di Programma ICS si impegnerà a perseguire nello specifico i seguenti obiettivi:
  - stimolo della domanda all'uso del car sharing, sia attraverso il meccanismo di incentivazione alla rottamazione di veicoli di proprietà di cui al successivo art. 6 che attraverso specifiche azioni di promozione e comunicazione condotte sia a livello nazionale sia a livello locale;
  - incentivo all'impiego di veicoli a trazione ibrida, come specificato al comma 4;
  - ulteriore rafforzamento del coordinamento tra i gestori del servizio di car sharing, dell'interoperabilità tra gli stessi e incentivo alla standardizzazione dei regolamenti, delle procedure operative e degli schemi tariffari;
  - supporto finanziario diretto a specifici progetti nazionali a beneficio di tutti i gestori del servizio di car sharing attuali e futuri del circuito ICS, in particolare riguardo all'evoluzione del sistema tecnologico di gestione del servizio, a significative iniziative di comunicazione a livello nazionale e ad azioni rivolte all'ampliamento del mercato;
  - estensione territoriale del servizio di car sharing secondo gli standard ICS, anche attraverso il supporto tecnico ad operatori che intendano attivare nuovi servizi secondo gli standard ICS in realtà territoriali anche non aderenti ad ICS;

- promozione della definizione normativa del car sharing quale servizio complementare di trasporto pubblico.

L'articolazione delle singole azioni e le risorse economiche ad esse destinate saranno definite nel piano operativo di dettaglio di cui al successivo art. 8, che sarà stilato anche con il contributo e le indicazioni del Comitato dei Gestori.

2. Nell'intento di perseguire gli obiettivi di cui al precedente accordo di programma e successive integrazioni e di garantire continuità alle azioni già intraprese, ICS s'impegna a dare attuazione al presente accordo, anche attraverso gli organi che la rappresentano, quale il Comune capofila e la Conferenza degli Assessori degli Enti locali aderenti all'iniziativa, secondo le determinazioni di cui alla Convenzione costitutiva di ICS sottoscritta in data 23.5.2000.

3. In particolare, ICS s'impegna a:

- a) gestire le risorse assegnate secondo i criteri e le modalità indicate negli allegati al presente accordo;
- b) favorire il coordinamento dei Gestori Locali aderenti al Circuito Nazionale;
- c) presentare, con cadenza semestrale, al Ministero una relazione gestionale sul progetto, contenente anche la rendicontazione di spesa, ai sensi dell'art. 2 del D.D. 764/SIAR/00 e come previsto dall'art. 13 dell'allegato 1;
- d) trasmettere al Ministero, ai sensi dell'art. 158 del D. Lgs. 267/00, con cadenza annuale, una rendicontazione delle attività svolte che, oltre alla dimostrazione contabile della spesa evidenzia l'efficacia e l'efficienza delle iniziative intraprese, unitamente alla copia della rendicontazione presentata dai Gestori come previsto dall'art. 14 dell'Allegato 1;
- e) fornire ai Gestori standard generali di riferimento cui gli stessi dovranno attenersi per le campagne pubblicitarie a carattere locale che, in termini di messaggio di comunicazione agli utenti, saranno demandate alla responsabilità dei gestori;
- f) attuare campagne pubblicitarie a carattere nazionale concordate con il Ministero in cui sia adeguatamente evidenziata la partecipazione dei soggetti firmatari del presente accordo anche attraverso l'uso dei rispettivi loghi;
- g) curare l'adempimento delle procedure occorrenti per l'istruttoria delle richieste di finanziamento ed per l'erogazione dei contributi entro i termini di cui all'allegato 1.

4. ICS si impegna altresì a promuovere presso i gestori del servizio di car sharing l'utilizzo di veicoli a basso impatto ambientale di tipo ibrido anche attraverso la stipula, con i produttori di tali veicoli nonché con imprese di noleggio/leasing o altri operatori del settore, di convenzioni dirette a garantire favorevoli condizioni di acquisto e noleggio. A tal fine riconosce ai gestori del servizio di car sharing che acquistino o noleggino un veicolo di tipo ibrido rispettivamente un incentivo o un contributo.

La misura degli incentivi e dei contributi è definita nel piano operativo di dettaglio di cui al successivo art. 8.

Il Ministero destina per i predetti incentivi e contributi la complessiva somma massima di € 200.000 (duecentomila/00), fatta salva la possibilità, previo accordo fra le Parti, di destinare ulteriori somme.

5. ICS si impegna ad installare sui propri sistemi informativi una porta applicativa, secondo le specifiche emanate dal C.N.I.P.A., al fine di consentire al Ministero l'interrogabilità dei dati relativi al servizio di car sharing, nel rispetto della normativa a tutela della privacy. A tal fine, entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, ICS presenta per l'approvazione al Ministero un progetto relativo alle modalità operative per l'esercizio dell'accesso.

6. ICS, attraverso la Conferenza degli Assessori, definisce le priorità e le modalità di attuazione del Programma Nazionale per il Car Sharing.

7. ICS garantisce un coordinamento continuo con il Ministero, mantenendo una unità operativa distaccata presso la Direzione Salvaguardia Ambientale (di seguito DSA) al fine di facilitare e velocizzare gli adempimenti burocratici legati alla gestione del progetto.

8. Fatto salvo il caso del conseguimento degli obiettivi di cui al presente accordo, gli Enti firmatari della Convenzione ICS si impegnano a rinnovare la Convenzione, secondo le prescritte formalità, prima della naturale scadenza prevista per il 23 maggio 2010, in modo da garantire la continuità delle azioni promosse col presente accordo.

#### **ART. 5 – Soggetti beneficiari**

1. Soggetti beneficiari dei finanziamenti di cui al presente accordo sono gli Enti locali aderenti ad ICS ed i gestori del servizio di car sharing aderenti ad ICS, secondo le modalità previste negli allegati al presente accordo.

2. Tutti i gestori del servizio di car sharing che vogliano usufruire dei finanziamenti e dei contributi di cui al presente accordo devono aderire al Comitato dei Gestori di ICS, adottare le regole e le norme stabilite da ICS e rispettarne gli standard di servizio descritti nell'allegato 2 al presente accordo.

#### **ART. 6 – Incentivi per la rottamazione**

1. Al fine di potenziare gli effetti di riduzione dell'inquinamento derivanti dall'uso del servizio di car sharing, le Parti riconoscono, ai soggetti che effettuino la rottamazione di un autoveicolo ad alimentazione convenzionale, successivamente alla data di comunicazione ad ICS dell'avvenuta registrazione del presente accordo presso gli organi di controllo, il diritto a fruire di un contributo economico per i costi fissi e i costi variabili derivanti dall'utilizzo del servizio di car sharing, secondo le modalità di cui al comma seguente.

2. ICS, in accordo con i gestori del servizio di car sharing, definisce nel piano operativo di dettaglio di cui all'art. 8 i criteri e le procedure di erogazione e di gestione dei benefici previsti dal presente articolo. Entro sessanta giorni dalla data di sottoscrizione del presente accordo, ICS sottopone alla DSA un regolamento dettagliato per la sua approvazione.

3. Il Ministero destina, per le finalità di cui al presente articolo, la somma di euro 1.000.000 (unmilione/00), fatta salva la possibilità, previo accordo fra le Parti, di destinare ulteriori somme.

#### **ART. 7 – Attività finanziate**

1. Le attività di car sharing oggetto del finanziamento stanziato dal Ministero col presente accordo sono individuate e descritte nel piano operativo di dettaglio che verrà predisposto da ICS.

## **ART. 8 - Piano operativo di dettaglio**

1. Il piano operativo di dettaglio descrive analiticamente le attività che saranno svolte e la destinazione delle risorse secondo le modalità di cui all'allegato 1 al presente accordo. Fissa in particolare la misura degli incentivi e dei contributi diretti all'acquisto o al noleggio di veicoli ad alimentazione ibrida di cui all'art. 4, comma 4.
2. Il piano è redatto e presentato da ICS al Ministero per l'approvazione entro novanta giorni dalla data di sottoscrizione del presente accordo.
3. Il piano è approvato con decreto del Direttore della DSA del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
4. Le successive modifiche e integrazioni al piano di dettaglio che dovessero occorrere nell'arco di validità del presente accordo sono approvate con decreto del Direttore della DSA.

## **ART. 9 - Trasferimento delle risorse**

1. Con decreto del Direttore della DSA, il Ministero, al momento dell'approvazione del presente accordo, trasferisce al Comune capofila l'intero ammontare delle somme impegnate.
2. Con decreto del Direttore della DSA che approva il piano operativo di dettaglio, il Comune capofila è autorizzato ad utilizzare il 50% delle predette somme.
3. Il Comune capofila è autorizzato ad utilizzare il restante 50% alla presentazione della rendicontazione che evidenzia l'impegno dell'80% dell'importo della prima *tranche*.
4. ICS cura l'istruttoria delle richieste di finanziamento e, verificatane la regolarità, eroga i contributi entro i termini di cui all'allegato 1.

## **ART. 10 - Rendicontazione**

1. Il Comune capofila presenta il rendiconto alla DSA, anche su supporto informatico, secondo le modalità indicate nell'allegato 1, e, comunque, entro la scadenza temporale prevista dall'art. 158 del decreto legislativo 267/2000.
2. Il medesimo Comune invia semestralmente alla DSA una relazione sullo stato di attuazione del piano redatta secondo le indicazioni di cui all'allegato 1.

## **ART. 11 - Revoca dei finanziamenti**

1. Il Ministero dispone la revoca dei finanziamenti concessi sia nel caso di mancata corrispondenza delle azioni finanziate al piano di dettaglio approvato che nel caso di mancata o sopravvenuta impossibilità di esecuzione del progetto finanziato col presente accordo. La revoca avrà effetto nei riguardi di tutti gli enti aderenti ad ICS.
2. Le risorse per cui è stata disposta la revoca, qualora già erogate, debbono essere restituite alla DSA, aumentate degli oneri accessori di legge a partire dalla data di erogazione. La

restituzione delle risorse dovrà essere eseguita dagli enti aderenti ad ICS proporzionalmente agli importi percepiti.

3. Le risorse oggetto di revoca sono gestite autonomamente dal Ministero e vengono impegnate per l'attuazione di progetti ed iniziative aventi analoghe finalità di riduzione dell'inquinamento atmosferico derivante dal traffico veicolare urbano.

#### **ART. 12 – Comunicazione dell'esaurimento dei fondi disponibili**

1. Allorché il Comune capofila accerti l'avvenuto impegno dell'80% delle risorse di cui all'art. 3 comma 1, ne dà formale comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

#### **ART. 13 - Comitato di monitoraggio**

1. E' istituito, con decreto del Direttore della DSA, al fine di garantire l'efficienza e l'efficacia degli impegni indicati nell'accordo, un Comitato, composto da rappresentanti di ICS e del Ministero, cui spetta il compito di verificare le attività svolte ed indicare nuove eventuali esigenze nell'uso del car sharing.

2. Il Comitato predispone periodicamente una relazione per il successivo invio alla DSA.

#### **ART. 14 - Durata**

1. L'accordo di programma resta in vigore fino all'esaurimento delle risorse finanziarie a ciò destinate dal Ministero.

2. Il Ministero si riserva in futuro di promuovere il rinnovo del presente accordo, se reputerà ancora tale strumento idoneo al raggiungimento degli obiettivi generali di risanamento dell'aria ambiente nelle aree urbane.

#### **ART. 15 – Modifica degli allegati**

1. Qualora si rendessero necessarie modifiche agli allegati tecnici al presente accordo, la conferenza degli assessori le sottopone alla DSA per la loro approvazione.

#### **ART. 16 - Clausola di salvaguardia**

1. Sono fatte salve le disposizioni di cui ai precedenti accordi e integrazioni sottoscritte fra le odierne Parti, purché non in contrasto con le disposizioni del presente atto.

**Roma, \_\_\_\_\_**

**Il Direttore Generale della DSA**

\_\_\_\_\_

**Il Presidente dell'Iniziativa dei Comuni per il Car Sharing**

\_\_\_\_\_

*ALLEGATI 1 e 2*